**ALLEGATO 8**

**SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA**

**Spett.le**

**Regione Marche**

**Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione**

**P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi**

**Via Tiziano 44**

**60125 ANCONA**

PREMESSO CHE

a) l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità anche “contraente”) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha presentato una domanda finalizzata all’ottenimento delle agevolazioni previste dal POR MARCHE FESR 2014-2020 – Asse 1 – Azione 1.1B di cui al Decreto del Dirigente della Regione Marche, P.F Innovazione, Ricerca, e Competitività dei Settori Produttivi n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e s.m.i (in seguito indicata per brevità “Normativa di Riferimento”) che la Banca/Società dichiara di ben conoscere, per la realizzazione del progetto dal titolo “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, dal costo preventivato di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

b) ai sensi della Normativa di Riferimento, la contraente è stata ammessa all’intervento agevolativo nella forma di un contributo in conto capitale pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_da rendere disponibile sulla base di stati di avanzamento lavori;

c) l’importo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, corrispondente al 40% del contributo in conto capitale concesso, può essere erogato, a titolo di anticipazione su richiesta dell’impresa, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a garanzia della restituzione della stessa somma da erogare.

In particolare, detta garanzia deve assicurare la restituzione della somma da erogare a titolo di anticipazione, nel caso in cui il contraente non abbia sostenuto le spese approvate per la realizzazione del progetto di cui alla lettera a) in misura tale da coprire l’importo dell’anticipazione secondo le condizioni, i termini e le modalità stabilite dalla Normativa di Riferimento e dalla comunicazione di ammissione all’agevolazione della Regione Marche risultando così lo stesso contraente debitore in tutto od in parte in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione;

d) il contraente ha richiesto l’erogazione dell’importo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a titolo di anticipazione del \_\_\_\_% del contributo in conto capitale concesso;

e) l’erogazione dell’anticipazione viene effettuata dalla Regione Marche;

TUTTO CIO’ PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto

la sottoscritta[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità “Banca” o “Società”) con sede legale in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .iscritta all’albo/elenco[[2]](#footnote-2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a mezzo dei sottoscritti signori:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nella loro rispettiva qualità di ………………………., muniti dei necessari poteri in forza di…………………………, dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce con il presente atto fidejussore nell’interesse della contraente ed a favore della Regione Marche (nel seguito indicata per brevità anche “Regione”), per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa e fino alla concorrenza del suo intero ammontare in linea capitale, pari ad €. ……… (diconsi euro……………….) maggiorato degli interessi stabiliti dall’art. 55 della Legge Regionale 29 aprile 2011, n. 7 (complessivamente “Importo Garantito”).

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti pattuizioni e condizioni

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente

a) a corrispondere alla Regione, in tutto od in parte, l’Importo Garantito qualora il contraente non vi abbia provveduto entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta a restituire formulata a mezzo lettera racc. a.r. dalla Regione oppure abbia soltanto ritardato il pagamento o abbia proposto opposizione

b) a rimborsare alla Regione l’ammontare di ogni e qualsiasi somma che la stessa avesse incassato a titolo di restituzione della suddetta anticipazione – dal e/o per conto del contraente – che la stessa Regione dovesse essere tenuta a restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei relativi pagamenti, o per qualsiasi altro motivo, nel limite dell’Importo Garantito.

2. La banca/società si impegna ad effettuare i pagamenti di cui al punto che precede a prima e semplice richiesta scritta da inoltrare a mezzo lettera raccomandata a.r. da parte della Regione Marche e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa anche nell’eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati, nonché nel caso che il contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali o posto in liquidazione volontaria.

In caso di escussione della presente garanzia, la banca/società si impegna ad effettuare i relativi pagamenti, salvo diverso accordo, presso l’ Istituto di Credito e sulle coordinate bancarie che verranno contestualmente indicati nella predetta lettera di escussione. Qualora la banca/società non dovesse rispettare, per qualsiasi motivo, i termini fissati per il pagamento, sull’importo dovuto verranno applicati gli interessi di mora calcolati sulla base del Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione, maggiorato di cinque punti percentuali, con decorrenza dal quaranteseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute. I contributi già eventualmente percepiti sono restituiti dai soggetti beneficiari maggiorati degli interessi stabiliti dall’art. 55 della Legge Regionale 29 aprile 2011, n. 7;

3. La presente garanzia fidejussoria ha durata fino al \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (indicare il termine corrispondente alla data di fine progetto maggiorata di almeno 6 mesi), con proroga automatica semestrale per non più di 4 semestri, al fine di permettere alla Regione Marche di effettuare i necessari accertamenti, prescritti dalla normativa (concernente il sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del progetto, in misura pari a quanto specificato alla precedente lettera c) delle premesse).L’anticipato svincolo totale o parziale deve essere dato mediante comunicazione scritta al Contraente ed alla Banca o Società di Assicurazione a mezzo raccomandata A.R.

Decorsa la data del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ , la garanzia si estingue automaticamente con conseguente liberazione dell’assicuratore. Qualora l’anticipazione sia stata restituita dal contraente, o da terzi nell’interesse dello stesso, la presente garanzia – ai fini dell’impegno assunto all’art. 1 b) – sarà valida ed efficace fino al termine del venticinquesimo mese successivo alla data dell’ultimo dei relativi pagamenti.

4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile.

Il diritto di surroga che eventualmente spettasse alla sottoscritta banca/società nei confronti del contraente, non potrà essere esercitato che successivamente alla completa estinzione di ogni ragione di credito della Regione.

5. Per la determinazione del credito oggetto della presente garanzia, fanno prova in qualsiasi sede le risultanze delle scritture contabili della Regione Marche.

Resta comunque inteso che l’obbligo alla restituzione della scrivente banca/società si estenderà alle maggiorazioni per interessi sopra indicate anche nel caso di ammissione del contraente ad una procedura concorsuale o ad altra ad essa assimilabile.

6. La presente garanzia fideiussoria è integralmente conforme allo schema approvato dalla Regione Marche;

6.1 Ogni eventuale disposizione che limiti gli obblighi assunti dal Garante nei confronti del Soggetto garantito e comunque ogni eventuale clausola, integrazione, rinvio ad altri atti e documenti, ivi comprese Condizioni Generali di polizza e/o ai relativi allegati e, in generale, qualsiasi modifica, anche solo formale, allo schema di garanzia fideiussoria di riferimento approvato dalla Regione che dovesse risultare inserita nel corpo della presente garanzia, sarà considerata inefficace, introdotta per mero errore materiale e pertanto da intendersi come non apposta e quindi assolutamente inopponibile in caso di escussione, indipendentemente dall’essere o meno, in tutto o in parte, limitativa o in contrasto con il testo della garanzia a prima richiesta per le anticipazioni dei citati interventi agevolativi, intendendosi automaticamente sostituita dalle corrispondenti previsioni contenute nel modello approvato dalla Regione.

6.2 La clausola di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, è espressamente approvata dal Garante ai sensi dell’articolo 1341 cod. civ.

7. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di consegna alla Regione Marche , non sia comunicato al contraente che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta valida.

8. Eventuali spese e/o oneri fiscali relativi alla presente garanzia sono a carico della banca/società.

9. La presente garanzia è regolata dal diritto italiano e per qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l’interpretazione o l’escussione della stessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona

Il fidejussore

Il contraente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, la banca/società dichiara di accettare espressamente quanto previsto nella presente garanzia relativamente:

*1. alla rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione al pagamento delle somme richieste in dipendenza dell’escussione della garanzia, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati, nonché nel caso che il contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali o posto in liquidazione volontaria, contenuta dall’art. 2;*

*2. alla reviviscenza della garanzia di cui all’art.1 (ii) ed all’art. 3 ultimo capoverso;*

*3. alle deroghe agli artt. 1944, 1957 c.c. contenute dall’art. 4;*

*4. alla rinuncia ad esercitare il diritto di surroga fino al completo soddisfacimento delle ragioni creditorie della Regione contenuta dall’art. 4;*

*5. alle proroghe automatiche ed alle modalità di svincolo della garanzia di cui all’art. 3;*

*6. alla determinazione del credito garantito così come prevista all’art. 5;*

*7. alla conformità della garanzia allo schema approvato dalla Regione Marche così come previsto all’art.6;*

*8. alla competenza esclusiva del Foro di Ancona prevista dall’art. 8.*

Il fidejussore

*N.B.: Si fa presente che detta garanzia deve essere fatta pervenire alla Regione Marche prima della erogazione dell’anticipazione e che la sottoscrizione dei firmatari deve essere autenticata da Notaio con attestazione dei relativi poteri di firma:*

AUTENTICA NOTARILE

Rep. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Premessa la rinuncia all'assistenza dei testimoni da parte dei comparenti, tra loro d'accordo e con il mio consenso, certifico io sottoscritto­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Notaio in ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritto ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che il sig. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella sua qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ha apposto in mia presenza la sua firma in calce alla sopra stesa garanzia.

1. Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o intermediari finanziari di cui all’art. 107 TUB e ss.mm.ii. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia ; per le società di assicurazione indicare che l’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni con Provvedimento dell’ISVAP, con indicazione del numero e data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in attuazione del Decreto Legislativo 175/1995, per gli intermediari finanziari di cui all’art. 107 TUB e ss.mm.ii., indicare gli estremi di iscrizione all’elenco speciale. [↑](#footnote-ref-2)